



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE CURE ORTODONTICHE

Richiamati i disposti:

- Del Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12 dicembre 1989;
- Della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LIGORNETTO

Visto il messaggio municipale No. 89 del 29 ottobre 1991
Con ris. no. 128 del 16 dicembre 1991

DECRETA:

Il Comune di Ligornetto, alle condizioni che seguono, adotta dal 1. Settembre 1991 il principio della partecipazione comunale alle spese per le cure ortodontiche dei ragazzi domiciliati nel Comune, nell'ambito del servizio dentario scolastico.

Art. 1 - Beneficiari.

Possono beneficiare del sussidiamento alle cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali, domiciliati a Ligornetto, che frequentano le scuole d'obbligo pubbliche o private, fino a 15 anni compiuti.

Art. 2 - Prestazioni sussidiate.

Cpv. 1

Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie gravi notificate dal medico scolastico sul libretto di controllo, quali:

- morso incrociato anteriore (uno o più denti);
- tutti i casi di progenia;
- morso forzato provocato da denti permanenti;
- grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
- grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);
- morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
- overjet di almeno 7 mm;
- anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino;
- grave affollamento nella fonte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con

- sovrapposizione dei denti contigui;
- ritenzione di un (1) incisivo o di un (1) canino.

Cpv. 2

Tutte le anomalie riscontrate durante la visita annuale di controllo nell'ambito del servizio dentario scolastico, dovranno essere notificate al Municipio tramite un modulo speciale ottenibile presso la Cancelleria.

Cpv. 3

Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 3 - Preventivo - Piano di cura.

Cpv. 1

Accertato il principio del diritto al contributo comunale, l'allievo viene sottoposto alla visita ortodontista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone e riconosciuto dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO).

Cpv. 2

Questi allestisce un preventivo di spesa applicando la tariffa concordata dalla SSO con l'INSAI e l'AI che sottopone, con il piano di cura indicante la durata approssimativa, ai genitori o ai rappresentanti legali per l'accettazione.

Cpv. 3

Il preventivo di spesa ed il piano di cura sono definitivamente accettati con l'approvazione del medico di fiducia designato dal Municipio (di regola il medico dentista scolastico).

Cpv. 4

E' data facoltà al Municipio di provvedere al controllo del preventivo, facendo capo ad un medico di fiducia.

Cpv. 5

Le cure possono essere praticate da ogni medico dentista titolare del diploma federale.

Art. 4 - Prestazioni/Limiti di reddito/Partecipazione ai costi.

Cpv. 1

Hanno diritto al rimborso delle spese di diagnosi e di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo:

sino a fr. 19'999.-di reddito imponibile	100% della spesa
sino a fr. 29'999.-di reddito imponibile	90% della spesa
sino a fr. 39'999.-di reddito imponibile	70% della spesa
sino a fr. 49'999.-di reddito imponibile	40% della spesa

cpv. 2

Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico dal Municipio.

Art. 5 - Diritto.

Cpv. 1

Hanno diritto alle prestazioni gli allievi che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.

Cpv. 2

Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza segnalati dall'ortodontista, il diritto al contributo sarà sospeso.

Cpv. 3

Il diritto nasce per la prima volta con l'inizio dell'anno scolastico 1991/92.

Cpv. 4

Per le cure in corso saranno ammesse le prestazioni eseguite dopo il 1. Settembre 1991.

Art. 6 - *Versamento prestazioni.*

Cpv. 1

Di regola il contributo comunale viene versato a cura conclusa alla famiglia dell'allievo.

Cpv. 2

In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio calcolato sulla base dell'acconto richiesto dall'ortodontista e tenuto conto dell'importanza del preventivo di spesa.

Cpv. 3

In tutti i casi la domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Cpv. 4

Ritenuto inoltre che delle Casse Malati garantiscono la parziale copertura di queste spese la famiglia dovrà comprovare l'esistenza o meno di questa partecipazione. In caso affermativo il contributo verrà stabilito sulla parte restante a carico della famiglia applicando le percentuali secondo l'art. 4.

Art. 7 - *Disposizioni finali.*

Le disposizioni di cui al presente regolamento, applicate dal Municipio, entrano in vigore retroattivamente al 1. Settembre 1991, previa ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Art. 8 - *Rimedi giuridici.*

Contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Approvato dal Municipio con ris. mun. no. 2701 del 28.10.1991

Per il Municipio

Il Sindaco:	Il Segretario:
<i>Fernando Cairni</i>	<i>Raffaele Bianchi</i>

Approvato dal Consiglio Comunale con ris. no. 128 del 16.12.1991.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:	Il Segretario:
<i>Carlo Cometti</i>	<i>Raffaele Bianchi</i>

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. del 26.2.1992

Per il Dipartimento delle Istituzioni

Il Consigliere di Stato:	Il Segretario:
<i>Avv. Alex Pedrazzini</i>	<i>G. Gianella</i>

telefono
fax
e-mail

Via Orico 5
091 814 30 45/70
091 825 31 89
dss-us@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica
Sezione sanitaria

358

WEB: www.ti.ch/ufficiosanita

Funzionario
incaricato

A. Bertini

Ufficio di sanità
6501 Bellinzona

telefono
e-mail

091 814 30 53
adriano.bertini@ti.ch

ALLE
CANCELLERIE COMUNALI
DEL CANTONE TICINO

Bellinzona

9 luglio 2007



Ns. riferimento
ph

Vs. riferimento

Ripristino del Servizio dentario scolastico cantonale comprensivo delle cure a contare dal prossimo anno scolastico 2007/2008

Gentili signore, egregi signori,

con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che, con modifica del 29 gennaio 2007 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria 18 aprile 1989), verrà ripristinato a contare dal prossimo mese di settembre il Servizio dentario scolastico (di seguito SDS) con tutte le prestazioni contemplate nella vigente convenzione tariffaria stipulata con l'Ordine dei Medici dentisti e con limite massimo di spesa **per allievo e per anno scolastico di fr. 700.--**.

L'iscrizione dell'allievo/a al SDS da parte della famiglia sull'apposito libretto autorizza l'attuazione, da parte del medico dentista scolastico, delle prestazioni necessarie (**profilattiche e terapeutiche**) fino all'importo massimo previsto (fr. 700.-).

L'aumento del limite di spesa di cui sopra, **permetterà a tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo iscritti, di poter beneficiare delle necessarie misure profilattiche e terapeutiche indispensabili per il mantenimento di una sana dentatura di bambini(e) e ragazzi(e)** durante tutto il percorso dell'obbligo scolastico.

Le famiglie potranno continuare a fruire delle **prestazioni dentarie di qualità ad un costo nettamente inferiore alla norma** (convenzione tariffaria favorevole e partecipazioni finanziarie di Cantone e Comuni).

I Comuni avranno la possibilità di recuperare dalla famiglia le spese delle **sole prestazioni terapeutiche (cura)** in base al reddito imponibile secondo la nuova tavola indicativa allestita dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito DSS) (cfr. copia allegata). I costi riguardanti le **prestazioni di prevenzione (profilattiche)** non possono venir recuperate dalle famiglie e vengono suddivise tra Cantone e Comuni in base alla forza finanziaria (Graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi).

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento della sanità e della socialità

richiamati gli articoli 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e 7 e 15 del Regolamento 12 dicembre 1989 per il Servizio dentario scolastico (SDS);

per proposta dell'Ufficio di sanità,

risolve:

1. Le famiglie possono essere chiamate dai Comuni ad assumere i **costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche)**.
2. I **costi riguardanti le prestazioni di prevenzione (profilattiche)** non possono essere recuperati dalle famiglie e sono suddivisi tra Cantone e Comuni in base alla forza finanziaria (graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi).
3. È approvata, a titolo indicativo, la tavola dei contributi comunali alle spese **di cura dentaria (prestazioni terapeutiche)** stabiliti in misura proporzionale al reddito imponibile della famiglia ossia:

Limite di reddito imponibile (in franchi)	Percentuale di contributo comunale	Percentuale a carico della famiglia
fino a 20'000	60 %	40 %
da 20'001 a 30'000	40 %	60 %
da 30'001 a 40'000	30 %	70 %
da 40'001 a 50'000	20 %	80 %
sopra i 50'000	-	100 %

4. Al di sopra del limite di reddito di fr. 50'000.— non è previsto nessun contributo da parte dei Comuni e la spesa resta a carico della famiglia.
5. Determinante è il reddito imponibile della famiglia (in caso di genitori divorziati o separati i redditi imponibili sono cumulati) dell'anno fiscale precedente il primo anno del periodo scolastico in questione.
6. La presente è pubblicata sul Foglio Ufficiale ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
7. Comunicazione: alle Cancellerie comunali del Cantone Ticino; al Dipartimento della sanità e della socialità; all'Ufficio di sanità (10); al Pres. della Commissione per il Servizio dentario scolastico, sig. Tazio Gada, medico dentista, via Quinta 17, 6710 Biasca

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 133
Bellinzona, 6 luglio

36/2007

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989; modifica (del 29 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 15 dicembre 2003 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
- visto il messaggio 9 febbraio 2006 n. 5694 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto complementare 23 novembre 2006 n. 5694 R della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

I.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 è modificata come segue:

Finanziamento
medicina scola-
stica

Art. 47 ¹I Comuni partecipano, secondo la loro forza finanziaria, nella misura minima del 20% e massima del 70% alle spese per le visite e le prestazioni dei medici scolastici.
²La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto della popolazione scolastica.

Finanziamento
servizio denta-
rio scolastico

Art. 47a (nuovo) ¹Le prestazioni di prevenzione e di cura ad opera del servizio dentario scolastico sono fatturate secondo tariffe agevolate stipulate tra il Consiglio di Stato e l’Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino.

²Il Cantone si assume i costi delle prestazioni di prevenzione eseguite dai medici dentisti scolastici.

³I Comuni partecipano ai costi delle prestazioni di prevenzione secondo la loro forza finanziaria, in base alla legge sulla perequazione finanziaria.

⁴La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto degli allievi curati domiciliati in ogni singolo Comune.

⁵Il Cantone anticipa i costi delle prestazioni di cura dentaria, che recupererà poi integralmente dai Comuni.

⁶Le famiglie possono essere chiamate dai Comuni ad assumere i costi per le cure dentarie. In questo caso, i nuclei familiari a reddito modesto hanno il diritto di ottenere un contributo dai Comuni alle spese di cura in misura proporzionale al reddito imponibile; il Consiglio di Stato elabora, a titolo indicativo, una tavola dei contributi.

II.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

**Regolamento
per il servizio dentario scolastico del 12 dicembre 1989; modifica**
(del 26 giugno 2007)

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

– richiamata la modifica degli articoli 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (RL 6.1.1.1);

decreta:

I.

Il Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12 dicembre 1989 è modificato come segue:

Ingresso:

richiamati gli art. 28, 30, 45, 46, 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento) provvede all'organizzazione ed alla vigilanza del servizio dentario scolastico (SDS) in collaborazione con l'Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino (OMDCT).

²Il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale per il servizio dentario scolastico (Commissione), nominata ogni quadriennio dal Consiglio di Stato e composta di 10 membri, di cui 5 medici dentisti proposti dal Consiglio direttivo dell'OMDCT. I Dipartimenti dell'educazione, della cultura e dello sport e della sanità e della socialità devono esservi rappresentati.

Art. 2 ¹Il SDS si rivolge ad ogni allievo delle scuole obbligatorie pubbliche e private, domiciliato o residente nel Cantone.

²Esso fornisce, fino a un importo massimo di CHF 700.– per allievo e anno, prestazioni di prevenzione quali la profilassi collettiva, la profilassi individuale, la diagnosi come pure le prestazioni di cura.

Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio di sanità

Gentili signore, egregi signori,

con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che a contare dall'anno scolastico 2007/2008 viene ripristinato il Servizio dentario scolastico (SDS) con limite massimo di cure per allievo e per anno scolastico di fr. 700.--.

L'iscrizione del(la) figlio(a) al servizio dentario scolastico autorizza l'attuazione, da parte del medico dentista scolastico, delle cure necessarie (profilattiche e terapeutiche) fino all'importo massimo previsto (fr. 700.--). Eventuali cure con costo superiore o non contemplate dalla Convenzione tariffaria dovranno essere autorizzate e assunte dalla famiglia tramite il preventivo che verrà inviato dal medico dentista scolastico.

L'aumento del limite di spesa permetterà a tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo iscritti, di poter beneficiare delle necessarie misure profilattiche e terapeutiche indispensabili per il mantenimento di una sana dentatura di bambini(e) e ragazzi(e) durante tutto il percorso dell'obbligo scolastico.

Le famiglie potranno continuare a fruire delle prestazioni dentarie di qualità ad un costo nettamente inferiore alla norma (Convenzione tariffaria favorevole e partecipazioni finanziarie di Cantone e Comuni). Gli allievi che non vengono iscritti al SDS (e dunque anche quelli che non sono stati iscritti durante l'ultimo anno scolastico) possono esservi riammessi negli anni successivi alla condizione che si facciano prima risanare la dentatura a proprie spese.

Suddivisione indicativa della spesa dentaria scolastica:

(valutazione effettuata su un importo medio di spesa cantonale per allievo di circa fr. 160.--)

a) Prestazioni profilattiche (circa il 50 % della spesa dentaria)

Assunte da Cantone e Comuni in base alla loro forza finanziaria

b) Prestazioni terapeutiche (circa il 50 % della spesa dentaria)

Anticipate dal Comune di domicilio o di residenza con possibilità di recupero dalle famiglie proporzionalmente al reddito imponibile. Secondo la tavola indicativa allestita dal DSS, l'assunzione dei costi da parte della famiglia andrebbe mediamente, e a titolo indicativo, a coprire da un minimo del 20 fino a un massimo del 50-60 % spesa dentaria scolastica totale media per allievo.

E' evidente che in caso di allievi con cure dentarie notevolmente al di sopra della media cantonale (per es. vicino al limite massimo previsto di fr. 700.--) la percentuale di spesa per prestazioni terapeutiche potrebbe raggiungere anche l'80-85 % della spesa dentaria totale dell'allievo.

US/ Bellinzona, giugno 2007